

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1042 del 22/02/2024
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI CAORSO (PC) - USO RAMPA - PROCEDIMENTO PC23T0025 - PRATICA 20915/2023.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1085 del 21/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE  
DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHIAVENNA IN COMUNE DI  
CAORSO (PC) - USO RAMPA - PROCEDIMENTO PC23T0025 - PRATICA  
20915/2023.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Regio Decreto 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n.7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n.2, in particolare l’art.8, la Legge Regionale n.9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n.469 del 2011- n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 e n.1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n.3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia

regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Legge Regionale n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**VISTA** l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n.82360 in data 10/05/2023 (integrata con note assunte ai protocolli ARPAE n.114666 in data 30/06/2023 e n.147933 in data 31/08/2023), con la quale la Signora Zaninoni Lucia (C.F.: ZNNLCU52T62B643D), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Chiavenna, ubicata in Comune di Caorso (PC), Località Ronchi, catastalmente censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 32, mappale 30/p, fronte mappale 31/p per uso ampliamento di rampa di accesso ai terreni di proprietà;

**PRESO ATTO:**

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n.7/2004, in data 19/07/2023 sul BURERT (parte seconda) n.194 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 180698 in data 24/10/2023);

**ACCERTATO** che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone fino al 2024;
- in data 17/02/2024 ha versato la somma pari a € 250,00 a titolo di deposito cauzionale;

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**DATO ATTO** che, ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

**RITENUTO, INFINE**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) di assentire*, ai sensi della L.R. n.7/2004 e ss.mm. e ii., alla Signora Zaninoni Lucia (C.F.: ZNNLCU52T62B643D), la concessione dell'occupazione di area demaniale di pertinenza idraulica del Torrente Chiavenna, ubicata in Comune di Caorso (PC), Località Ronchi, catastalmente censita al N.C.T. del precitato Comune al foglio 32, mappale 30/p, fronte mappale 31/p mediante rampa di accesso ai terreni di proprietà ivi esistente come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale ( Procedimento PC23T0025);
- b) di stabilire che* la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del

provvedimento di concessione;

- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Concessionaria in data 19/02/2024;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per il canone fino all'anno 2024 è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla concessionaria ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n.131 risulta inferiore ad € 200,00;

#### **RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

#### **RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla concessionaria e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art.133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art. 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

**contenente** gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Sig.ra Zaninoni Lucia (C.F.: ZNNLCU52T62B643D), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC23T0025.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza dell'argine del T. Chiavenna sponda destra, con rampa carrabile di accesso ai terreni di proprietà, ubicata in Comune di Caorso (PC), in Località Ronchi, in un tratto censito al N.C.T. di detto Comune (PC) al foglio 32 mappale 30/p fronte mappale 31/p, come da planimetria localizzativa allegata. Per tale rampa sono previsti lavori di ampliamento a ridosso della carreggiata arginale e finalizzati a facilitare le manovre da parte dei mezzi agricoli.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2024 ammonta a € **148,47**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di €**250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro



soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico

nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.


#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 180698 del 24/10/2023 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

#### **Planimetria**



**La sottoscritta Zaninoni Lucia (C.F.:ZNNLCU52T62B643D), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**In data 19/02/2024, firmato per accettazione dalla concessionaria.**

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

**CRISTIAN FERRARINI**

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

[aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

(Rif. SD 20915/2023)

Risposta ai prott. n. 48778 del 12/07/2023 e n. 60982 del  
08/09/2023

**OGGETTO:** Pratica SD 20915/2023 - Procedimento N. PC23T0025 - Richiesta di concessione per occupazione dell'area demaniale di pertinenza del torrente Chiavenna in Comune di Caorso (PC), per ampliamento rampa di accesso ai terreni di proprietà, lato campagna. Richiedente: Zaninoni Lucia - *Autorizzazione idraulica ex art. 97 lett. e) T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- il SAC - ARPAE di Piacenza ha richiesto, con note prot. ARSTPC-PC n. 48778 in data 12/07/2023 e prot. ARSTPC-PC n. 60982 del 08/09/2023, il rilascio del parere di competenza, in particolare a questo Ufficio Territoriale, in merito alla richiesta avanzata dalla Sig.ra Zaninoni Lucia (nel seguito, *Richiedente*), di concessione per ampliamento rampa di accesso ai terreni di proprietà a tergo della strada comunale catastalmente identificata come argine demaniale.

Vista la documentazione d'accompagnamento trasmessa:

- 1\_testoemail\_6225864.pdf
- 2\_scheda\_a\_-\_modulo\_istanza\_di\_concessione\_ree\_demanio\_idrico.pdf
- 4\_procura.pdf
- 5\_dichiarazione\_assolvimento\_marca\_da\_bollo.pdf
- 6\_attestato\_di\_pagamento\_diritti\_di\_segreteria.pdf
- 7\_estratto\_di\_mappa\_fg.32\_mapp.31.pdf
- 8\_stralcio\_ctr\_1-5000\_con\_indicazione\_area.pdf
- 9\_visura\_fg.32\_mapp.31\_-\_zaninoni\_lucia.pdf
- 10\_documentazione\_fotografica.pdf
- 11\_relazione\_tecnica.pdf
- 12\_tav.1\_-\_stato\_attuale.pdf
- 13\_tav.2\_-\_sovrapposizioni\_e\_stato\_finale.pdf
- Re\_invio\_richiesta\_pareri\_per\_errore\_materiale\_zaninoni\_lucia.pdf

Via Santa Franca 38  
29121 Piacenzatel 0523 308 711  
fax 0523 308 716Email: [stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it)a uso interno: DP/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
INDICE Liv. 1 Liv. 2 Liv. 3 Liv. 4 Liv. 5 ANNO NUM SUB.  
Classif. | 650.20 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | Fasc. | 2023 | 46 | 48 |

Considerato che:

- in riferimento alla D.G.R. 714/2022 recante “DIRETTIVE PER IL COORDINAMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO, AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 11, DELLA LEGGE N. 13/2015”, l'Ufficio SAC - ARPAE di Piacenza configura l'istanza come ricadente nella casistica D.1.2 “istanze di nuove occupazioni con opere”;
- il *Richiedente*, nella domanda di concessione, dichiara che: *“trattasi di apporto di terra e conseguente lieve ampliamento di rampa esistente in terreno di collegamento tra i campi agricoli di proprietà e la strada avente caratteristiche e dimensioni indicate nella documentazione tecnica allegata in modo tale da agevolare le manovre in entrata ed uscita sulla carreggiata alle macchine operatrici che lavorano il terreno di proprietà”*;
- il tecnico incaricato dal *Richiedente*, nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione, dichiara che: *“si ritiene necessario effettuare un allargamento della rampa attraverso l'apporto di terreno (misto a pietrisco laddove necessario) che verrà adeguatamente sistemato e compattato in modo da auto-sostenersi e permettere una più agevole uscita dei mezzi agricoli su strada, senza incorrere nel rischio che possano ribaltarsi o restare bloccati sulla carreggiata. La pendenza del terreno apportato avrà un'inclinazione tale da impedire franamenti e/o cedimenti. Non verranno realizzate alcune opere edili, né tanto meno muretti di contenimento. Si evidenzia che tale opera in previsione non indebolirà l'argine esistente in quanto quest'ultimo non verrà intaccato da alcuna opera di asportazione/scavo di terreno. Si precisa che la rampa oggetto dell'ampliamento è sita sulla sponda arginale destra che costeggia la strada comunale ed il lato del fondo seminativo. Le opere previste non pregiudicano in alcun modo le sponde del Torrente Chiavenna, il quale si trova, in linea d'aria, distante più di 20 metri dal luogo dell'intervento.”*;
- per quanto documentato, l'opera richiesta non sembra di pregiudizio al manufatto di contenimento del torrente Chiavenna.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, questo Ufficio Territoriale, in qualità di autorità idraulica competente, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed in forza dell'art. 97 lett. e) del T.U. R.D. 523/1904, esprime

#### NULLA OSTA

ai soli fini idraulici, di concessione per ampliamento rampa di accesso ai terreni di proprietà lato campagna rispetto alla strada comunale catastalmente identificata come argine demaniale, in fregio all'argine del torrente Chiavenna, in via Ronchi in Comune di Caorso (PC), su area d'intervento ricadente catastalmente nel foglio 32 mappale 31 dell'N.C.E.U. del Comune di Caorso (PC). Si autorizza l'intervento richiesto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è fatto assoluto divieto di modificare in alcun modo il rilevato arginale sul quale corre la viabilità comunale ed al collegamento con la quale è destinata la rampa richiesta;
- la *Richiedente* è tenuto a farsi carico degli interi oneri connessi all'intervento di ampliamento della rampa di accesso al fondo privato e sua manutenzione ordinaria/straordinaria, nonché al contenimento della vegetazione, ancorché demaniale, interferente con essa ed all' smaltimento delle acque di pioggia;

- la *Richiedente* è costituito custode delle aree concesse per tutta la durata dei lavori, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dalla *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico della *Richiedente* e, a tal proposito, questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- qualora la *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia la presente autorizzazione idraulica, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello scrivente Ufficio Territoriale;
- la *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà alla *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza del cantiere. In particolare, la *Richiedente* è obbligato a tenersi informati sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito Allerta Meteo Emilia-Romagna (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>) al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività nelle aree a rischio d'esondazione in qualsiasi momento. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione.

La *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto della presente autorizzazione idraulica.


Distinti saluti,

Cristian Ferrarini  
*firmato digitalmente*

Allegati (2)

Estratti tav.1 e documentazione fotografica (cfr. nota acquisita al n. 60982 del 08/09/2023)

EB-GM/CFr



Estratto tav.1 nota acquisita al n. 60982 del 08/09/2023



FOTO 1 – Visuale da Via Ronchi verso il confine del Mappale 31 (proprietà del richiedente) dove si evince il terrapieno esistente oggetto della richiesta

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**